



NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 118 – 1° novembre 2021

INDICE:

1. Sezioni Unite.
2. Sezioni Semplici:
 - A. Diritto penale - parte generale.
 - B. Diritto penale – parte speciale.
 - C. Leggi speciali.
 - D. Diritto processuale.
 - E. Esecuzione penale e sorveglianza.
 - F. Misure di prevenzione.
 - G. Responsabilità da reato degli enti.

1. Sezioni Unite.

Sez. un. 28 ottobre 2021, Relatore Sarno - Informazione provvisoria.

Delitti contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Pornografia - Esclusione nel caso in cui il materiale pedo-pornografico sia prodotto ad uso privato - Consenso del minore maggiore di quattordici anni - Atti sessuali in ambito di una relazione affettiva con un minore in grado di prestare valido consenso o con un maggiorenne.

Le Sezioni unite della Cassazione, al quesito di diritto *“se e in quali eventuali limiti, la condotta di produzione di materiale pornografico, realizzata con il consenso del minore ultraquattordicenne nel contesto di una relazione con persona maggiorenne, configuri il reato di cui all'art. 600-ter, primo comma, cod. pen.”*, secondo l'informazione provvisoria fornita, hanno fornito al seguente soluzione:

“Nel rispetto della libertà individuale del minore con specifico riguardo alla sfera di autonomia sessuale, il valido consenso che lo stesso può esprimere agli atti sessuali con persona minorenni o maggiorenne, ai sensi dell'art. 609 quater cod. pen., si estende alle relative riprese, sicché è da escludere, in tale ipotesi, la configurazione del reato di produzione di materiale pornografico, sempre che le immagini o i video realizzati siano frutto di una libera scelta e siano destinati all'uso esclusivo dei partecipanti all'atto. Al di fuori della ipotesi descritta, la destinazione delle immagini alla diffusione può integrare il reato di cui all'art. 600 ter, primo comma, cod. pen., ove sia stata deliberata sin dal momento della produzione del materiale pornografico. Viceversa, le autonome fattispecie di cui al terzo e al quarto comma dell'art. 600 ter, ricorrono allorché una qualsiasi delle condotte di diffusione o offerta in esse previste sia posta in essere successivamente ed autonomamente rispetto alla ripresa legittimamente consentita ed al di fuori dei limiti sopra indicati”.

Sez. un. 28 ottobre 2021, Relatore Pistorelli - Informazione provvisoria.

Impugnazioni - Appello - Sentenza di proscioglimento nel merito, emessa dopo la costituzione delle parti e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento – Non riconducibilità ai provvedimenti ex art. 469 c.p.p. - Appellabilità.

Le Sezioni unite della Cassazione, al quesito di diritto *“se la sentenza di proscioglimento “nel merito”, pronunciata dopo la regolare costituzione delle parti e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sia riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. e se, di conseguenza, essa sia inappellabile”*, secondo l'informazione provvisoria fornita, hanno fornito al seguente soluzione:

“La sentenza di proscioglimento, pronunciata dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge”.

Sez. un., 29 aprile 2021 (dep. 28 ottobre 2021), n. 39005, Presidente Cassano, Relatore Di Stefano (in oscuramento).

Misure cautelari personali - Divieto di avvicinamento alla persona offesa - Specificazione luoghi oggetto del divieto.

Il giudice che ritenga adeguata e proporzionata la sola misura cautelare dell'obbligo di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa (art. 282-ter, comma 1, cod. proc. pen.) può limitarsi ad indicare tale distanza. Nel caso in cui, al contrario, nel rispetto dei predetti principi, disponga, anche cumulativamente, le misure del divieto di avvicinamento ai luoghi da essa abitualmente frequentati e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente.

È stato così composto il contrasto ermeneutico in ordine all'applicazione dell'art. 282-ter, comma 1, c.p.p. e, segnatamente, in ordine alla questione della mancata indicazione specifica dei luoghi rispetto ai quali vige il divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Secondo un primo orientamento interpretativo deve ritenersi legittimo il provvedimento che obblighi il destinatario della misura a mantenere una certa distanza dalla persona, ovunque questa si trovi, senza specificare i luoghi oggetto del divieto, allorché la condotta si connota per una persistente ricerca di avvicinamento alla vittima. Tale principio, affermato soprattutto dalla giurisprudenza formata sul reato di atti persecutori di cui all'art. 612-bis c.p., ha trovato espressione in plurime pronunce della quinta sezione della Cassazione (Sez. V, 26 marzo 2018, n. 18139, in *C.E.D. Cass.* n. 273173; Sez. V, 14 marzo 2016, n. 28677, *ivi*, n. 267371; Sez. V, n. 48395/2014, *ivi*, n. 264210; Sez. V, n. 36887/2013, *ivi*, n. 257184; Sez. V, n. 19552/2013, *ivi*, n. 255113; Sez. V, n. 19552/2013, *ivi*, n. 255512; Sez. V, n. 13568/2012, *ivi*, n. 253297; Sez. V, 16 gennaio 2012, n. 13568 del, *ivi*, n. 253296 ed altre) e riscontro anche in una decisione della sesta Sezione (Sez. VI, del 13 settembre 2016, n. 42021, in *C.E.D. Cass.* n. 267898), da cui peraltro discende l'affermazione che la specificazione dei luoghi trova giustificazione solo quando le modalità della condotta non manifestino un campo di azione che esuli dai luoghi che costituiscono punti di riferimento della vita. Si è in particolare osservato che il divieto di avvicinamento deve essere riferito alla stessa persona offesa e non ai luoghi da questa frequentati, ove la condotta di cui si teme la reiterazione si connota per la persistente e invasiva ricerca di contatto, ovunque questa si trovi (Sez. V, 8 marzo 2016, n. 30926, in *C.E.D. Cass.* n. 267792).

Come rilevato dall'Ufficio del Massimario nella relazione n. 11 del 2014 avente ad oggetto il contrasto esegetico *de quo*, l'introduzione della figura di reato di atti persecutori (art. 7 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38) e la necessità di adeguare la misura del divieto di avvicinamento di cui all'art. 282-ter, comma I, c.p.p. (art. 9 d.l. n. 11/09 cit.) hanno indotto tale filone giurisprudenziale a modulare sulla persona fisica della vittima del reato e non sui luoghi dalla stessa frequentati il contenuto delle prescrizioni accessorie al divieto di avvicinamento, atteso che nelle relative fattispecie la condotta oggetto della temuta reiterazione assume spesso i connotati della

persistente ed invasiva ricerca di contatto con la vittima in quanto tale. Ciò in considerazione del fatto che l'imposizione di una predeterminazione dei luoghi comporterebbe un'inammissibile limitazione del libero svolgimento della vita sociale della persona da proteggere, che costituisce invece l'oggetto giuridico della tutela.

Vieppiù alla luce delle previsioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio U.E. n. 2001 del 13 dicembre 2011, in tema di ordine di protezione europeo, atteso che l'art. 5, lett. c), che contempla il divieto di avvicinamento alla persona protetta entro un perimetro definito, ben si attaglia alla previsione dell'art. 282-ter c.p.p., richiedendo unicamente che sia definito il perimetro all'interno del quale scatta la protezione. Nonché alla luce dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva 2011/99/UE in tema di ordine di protezione europeo, avvenuto con l'emanazione del d. lgs. 11 febbraio 2015, n. 9, atteso che tra le misure poste a base dell'ordine di protezione vi è anche il divieto di cui all'art. 282-ter c.p.p., particolarmente efficace ove adottato in forma rafforzata.

L'opposto indirizzo formatosi all'interno della stessa quinta sezione della Cassazione (cfr. Sez. V, 4 aprile 2013, n. 27798, in *C.E.D. Cass.* n. 257697; Sez. V, 26/05/2015, n. 28225, *ivi*, n. 265297; Sez. V, 10 dicembre 2014, n. 5664, *ivi*, n. 262149 ed altre) nonché della sesta Sezione, afferenti in prevalenza al reato di maltrattamenti (cfr. Sez. VI, 22 gennaio 2015, n. 8333, in *C.E.D. Cass.* n. 262456; Sez. VI, 18 marzo 2014, n. 14766, *ivi*, n. 261721; Sez. VI, 7 aprile 2011, n. 26819, *ivi*, n. 250728), sostiene, invece, la necessità, per il giudice della cautela, di indicare i luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa soggetti a inibitoria. Secondo tale orientamento ermeneutico, invero, la specificazione dei luoghi è doverosa per consentire al provvedimento di assumere una conformazione completa, che ne favorisca l'esecuzione ed agevoli il controllo delle prescrizioni funzionali al tipo di tutela che si intende assicurare. Questo a garanzia del giusto temperamento tra esigenze di sicurezza, imperniate sulla tutela della vittima e minor sacrificio della persona sottoposta ad indagini (v. più diffusamente la relazione del Massimario n. 19 del 2016 attestante la persistenza del contrasto).

Occorre nondimeno segnalare un arresto intermedio della sesta Sezione, segnalato dal Massimario nella citata relazione n. 19 del 2016 (Sez. VI, 23 giugno 2015, n. 28666, non massimata), in base al quale *“l'art. 282-ter cod. proc. pen. consente di modulare il divieto di avvicinamento sia guardando ai luoghi frequentati dalla vittima che prendendo come parametro di riferimento direttamente il soggetto che ha patito l'azione delittuosa, potendo l'iniziativa cautelare essere strutturata imponendo all'indagato di tenersi ad una certa distanza dalla vittima”*. All'uopo specificando che non si tratterebbe *“di due misure diverse ma di un'unica misura con contenuto flessibile da declinare a seconda delle esigenze di neutralizzazione del rischio di reiterazione imposte dal caso di specie”*. Quando il provvedimento si limiti a fare riferimento alla persona offesa e non anche ai luoghi da questa frequentati, non è necessario *“delimitare, attraverso l'indicazione di luoghi ben individuati, il perimetro di*

operatività del divieto” e, viceversa, quando il provvedimento faccia anche riferimento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, “*il divieto di avvicinamento deve necessariamente indicare in maniera specifica e dettagliata i luoghi rispetto ai quali è inibito l’accesso all’indagato*”.

Sez. un., Sent. n. 38402 del 15 luglio 2021 (dep. 26 ottobre 2021), Presidente Cassano, Relatore Zaza.

Reati contro la persona - Omicidio aggravato ai sensi dell’art. 576, comma 1, n. 5.1., c.p. - Reato di atti persecutori nei confronti della medesima vittima - Reato complesso - Sussistenza - Ragioni

La fattispecie del delitto di omicidio, realizzata a seguito di quella di atti persecutori nei confronti della medesima vittima, contestata e ritenuta nella forma di delitto aggravato ai sensi degli artt. 575, 576, comma primo, n. 5.1, cod. pen. – punito con la pena edittale dell’ergastolo – integra, in ragione dell’unitarietà del fatto, un reato complesso ai sensi dell’art. 84, primo comma, cod. pen.

È stato così composto il contrasto interpretativo insorto in ordine al rapporto tra la fattispecie di omicidio aggravato, *ex art. 576, comma 1, n. 5.1. c.p.*, per essere stato commesso dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612-*bis* nei confronti della stessa persona offesa ed il delitto di atti persecutori, di cui al richiamato art. 612-*bis* c.p.

A fronte cioè di un arresto giurisprudenziale volto ad affermare un’ipotesi di concorso di reati (cfr. Sez. I pen., 12 aprile 2019 (dep. 14 maggio 2019), n. 20786), ha fatto seguito altra pronuncia in cui si è ritenuto il delitto di omicidio aggravato di cui all’art. 576, comma 1, n. 5.1. c.p. un reato complesso, in cui la fattispecie di *stalking* è assorbita (Sez. III pen., 13 ottobre 2020 (dep. 6 novembre 2020), n. 30931).

In base al primo orientamento si nega l’assorbimento del delitto di atti persecutori in quello di omicidio aggravato ai sensi dell’art. 576, comma 1, n. 5.1. c.p., non ravvisandosi tra le due ipotesi di reato un rapporto di specialità. Ciò in ragione del dato testuale delle previsioni normative, avendo il legislatore delineato l’omicidio aggravato in questione con espresso riferimento all’autore del delitto previsto dall’art. 612-*bis* c.p. All’uopo non valorizzando la sussistenza di un rapporto di occasionalità tra i due delitti, come nel precedente n. 5), bensì riconoscendo all’elemento aggravatore carattere soggettivo, correlato all’identità tra l’autore del delitto di omicidio e l’autore del delitto di atti persecutori. In altri termini la figura aggravata non sarebbe

preposta a reprimere le condotte di atti persecutori sfociate nell'omicidio, ma a punire con maggior rigore ipotesi di omicidio più gravi in considerazione del fatto che ne è «*colui che prima, non importa quando, ha oppresso la vittima con atti persecutori*» (cfr. Sez. I pen., 12 aprile 2019 (dep. 14 maggio 2019), n. 20786, cit.). Di qui l'autonoma rilevanza penale degli atti persecutori, punibili in concorso con il delitto di omicidio aggravato, difettando qualsivoglia interferenza tra i due delitti, a livello di fattispecie astratte.

L'opposto indirizzo afferma invece che l'art. 576, comma 1, n. 5.1. c.p. integra un reato complesso *ex art. 84, comma 1, c.p.*, assorbendo in sé l'offensività delle condotte persecutorie già poste in essere dall'autore dell'omicidio ai danni della medesima vittima. Indirizzo, questo, che supera l'ancoraggio al dato testuale della previsione normativa, sopra richiamato, stigmatizzando l'«*infelice e incerta*» formulazione della disposizione, inidonea a giustificare un'interpretazione soggettivistica incentrata sul tipo di autore, poiché «*la pena si giustifica non per ciò che l'agente è, ma per ciò che ha fatto. In altri termini, ciò che aggrava il delitto di omicidio non è il fatto che esso sia commesso dallo stalker in quanto tale, ma che esso sia stato preceduto da condotte persecutorie che siano tragicamente culminate, appunto, con la soppressione della vita della persona offesa*» (cfr. Sez. III pen., 13 ottobre 2020 (dep. 6 novembre 2020), n. 30931, cit.).

Segnatamente, la relazione sussistente, in tali ipotesi, tra i fatti di atti persecutori e di omicidio, comporta l'applicazione della pena dell'ergastolo prevista dall'art. 576 c.p. e giustifica la fattispecie complessa di cui al n. 5.1.

Diversamente, si addiverrebbe ad un'*interpretatio abrogans* dell'art. 84, comma 1, 1 c.p., con contestuale violazione del principio del *ne bis in idem* sostanziale, il quale vieta di addossare uno stesso fatto due volte alla medesima persona.

https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/38402_10_2021_no-index.pdf

QUESTIONI PENDENTI

[Sez. V pen., ord. di rimessione n. 38174 dell'8 ottobre 2021 \(dep. 25 ottobre 2021\), Presidente Pezzullo, Relatore Carusillo.](#)

Causa di non punibilità *ex art. 131-bis* c.p. - Reati avvinti dal vincolo della continuazione - Applicabilità.

La Sezione quinta penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la soluzione del seguente quesito di diritto:

«se, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sia di per sé ostativa la continuazione tra i reati». La soluzione di tale questione - si specifica nell'ordinanza - «include, eventualmente, anche quella subordinata concernente le condizioni alle quali possa ritenersi operante la particolare tenuità del fatto in presenza del reato continuato nel caso in cui non si reputi in sé ostativo tale reato all'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.».

Sez. II pen., ord. di remissione n. 36417 del 28 settembre 2021 (dep. 7 ottobre 2021), Presidente Diotallevi, Relatore Minutillo - Udienza 16 dicembre 2021 - Relatore: Andronio.

Richiesta di archiviazione - Provvedimento del G.I.P. di restituzione degli atti al P.M. per l'espletamento dell'interrogatorio dell'indagato - Difetto di indicazione da parte del G.I.P. di ulteriori indagini - Abnormità.

La Sezione seconda penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la soluzione del seguente quesito di diritto:

“Se sia abnorme il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari, decidendo sulla richiesta di archiviazione, restituisca gli atti al Pubblico Ministero affinché provveda all'interrogatorio dell'imputato, senza indicare ulteriori indagini da compiere”.

Sez. V pen., ord. di remissione n. 37698 del 7 ottobre 2021 (dep. 18 ottobre 2021), Presidente Vessichelli, Relatore Morosini - Udienza: 22 gennaio 2021 - Relatore: Pistorelli.

Riti alternativi - Patteggiamento - Ratificazione dell'accordo da parte del giudice, subordinando il beneficio della sospensione condizionale della pena ad una delle condizioni previste dall'art. 165, comma 1, c.p., estranea alla pattuizione - Subordinazione alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, in caso di mancato esplicito consenso dell'imputato - Durata di tale prestazione secondo il criterio di cui all'art. 165, comma 1, c.p. o di cui al combinato disposto degli artt. 18-bis disp. coord. cod. pen. e 54, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000.

La Sezione quinta penale ha rimesso alle Sezioni unite la soluzione della seguente questione di diritto:

- «Se, in tema di patteggiamento, il giudice, ratificando l'accordo intervenuto tra le parti, possa, di ufficio, subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena a una delle condizioni previste dall'art. 165, comma primo, cod. pen. nel caso in cui tale condizione sia rimasta estranea alla pattuizione e, in particolare, se sia possibile subordinarlo alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività in caso di mancato esplicito consenso dell'imputato»;

- «Se, in tema di prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, il computo della durata di tale misura debba essere effettuato con riferimento solo al criterio dettato dall'art. 165, comma primo, cod. pen. (per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa) oppure con riferimento al criterio desumibile dal combinato disposto degli artt. 18 bis disp. coord. cod. pen. e 54, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000 (non inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi)».

2. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

Sez. III sent. 7 settembre 2021 – 26 ottobre 2021 n. 38178, Pres. Rosi, Rel. Aceto

Proscioglimento per particolare tenuità del fatto - Proscioglimento prima del dibattimento – Presupposti – Opposizione delle parti.

Nell'ipotesi di non punibilità dell'imputato per la particolare tenuità del fatto, la sentenza emessa ai sensi dell'art. 469, comma 1-*bis*, c.p.p., presuppone che l'imputato medesimo ed il pubblico ministero non si oppongano alla dichiarazione di improcedibilità, rinunciando alla verifica dibattimentale. Il potere di opposizione trova giustificazione nel possibile interesse delle parti ad un diverso esito del procedimento, potendo l'imputato, in particolare, mirare all'assoluzione nel merito o ad una diversa formula di proscioglimento onde evitare l'iscrizione nel casellario giudiziale della dichiarazione di non punibilità *ex art. 131-bis c.p.*

Sez. IV, sentenza 8 luglio – 18 ottobre 2021 n. 37609 – Pres. Dovere – Rel. Bruno.

Recidiva – Art. 99 c.p. – Sussistenza – Obbligo di motivazione.

La motivazione che riconosce la recidiva, quale elemento sintomatico di un'accresciuta pericolosità, non può fondarsi sull'esclusiva ricognizione dei precedenti penali annoverati dall'imputato e neppure sulla gravità del fatto *sub iudice*, ma deve tenere conto dei precedenti, illuminando il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le condanne riportate, al fine di verificare se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato *sub iudice*, rivelando accresciuta pericolosità.

B. Diritto penale - parte speciale.

Sez. VI, sent. 5-18 ottobre 2021, n. 37651, Pres. Petruzzellis, Rel. Aprile.

Associazioni di tipo mafioso - "Nuove associazioni" - Integrazione della fattispecie di cui all'art. 416 *bis* c.p. - Sussistenza delle caratteristiche tipiche delle "mafie storiche" - Necessità.

In tema di criminalità di tipo mafioso, le "nuove" associazioni possano rientrare nella previsione dell'art. 416-*bis* c.p. qualora presentino le caratteristiche tipiche delle "mafie storiche", sia pur dando luogo ad una riproduzione del fenomeno associativo in termini di minore intensità ed estensione, con riguardo alla complessità della organizzazione, all'ambito territoriale ed alle attività interessate, salva restando la necessaria dimostrazione che la "nuova associazione" o "mafia locale" abbia manifestato in concreto la propria capacità di intimidazione, determinando un assoggettamento omertoso.

Sez. IV, sentenza 28 settembre – 22 ottobre 2021 n. 37967 – Pres. Ciampi – Rel. Cenci.

Associazione a delinquere – Reati fine – Responsabilità da mera partecipazione al sodalizio – Insussistenza.

In materia di reati associativi, il ruolo di partecipe o anche di capo dell'associazione non implica l'automatica responsabilità per i delitti compiuti dagli appartenenti al sodalizio, anche se riferibili all'organizzazione e inseriti nel quadro del programma criminoso, in quanto dei reati-fine rispondono soltanto coloro che, materialmente o moralmente, hanno dato un contributo effettivo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola, specifica, condotta criminosa, dovendosi escludere qualsiasi forma di responsabilità anomala da posizione o da riscontro ambientale.

C. Leggi speciali.

Sez. III sent. 11 giugno 2021 – 21 ottobre 2021 n. 37843, Pres. Rosi, Rel. Bernazzani.

Reati edilizi – Opere eseguite in totale difformità dal permesso di costruire – Nozione – Differenza tra concetto di totale e parziale difformità.

In materia edilizia, ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, si considera in "totale difformità" l'intervento che, sulla base di una comparazione unitaria e sintetica fra l'organismo programmato e quello che è stato realizzato con l'attività costruttiva, risulti integralmente diverso da quello assentito per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche, di utilizzazione o di ubicazione, mentre, invece, in "parziale difformità" l'intervento che, sebbene contemplato dal titolo

abilitativo, all'esito di una valutazione analitica delle singole difformità risulti realizzato secondo modalità diverse da quelle previste a livello progettuale.

Sez. III sent. 12 maggio 2021 – 18 ottobre 2021 n. 37597, Pres. Lapalorcia, Rel. Andronio.

Reati tributari – Rapporto tra delitti di frode fiscale e truffa aggravata ai danni dello stato – Specialità.

È configurabile un rapporto di specialità tra le fattispecie penali tributarie in materia di frode fiscale (artt. 2 e 8 del d. lgs. n. 74 del 2000) ed il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), in quanto qualsiasi condotta fraudolenta diretta all'evasione fiscale esaurisce il proprio disvalore penale all'interno del quadro delineato dalla normativa speciale, salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale.

Sez. VI, sent. 5-26 ottobre 2021, n. 38393, Pres. Petruzzellis, Rel. Ricciarelli.

Stupefacenti - Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti - Partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso - Criteri di accertamento.

In materia di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso può essere desunta anche dalla commissione di singoli episodi criminosi, purché siffatte condotte, per le loro connotazioni, siano in grado di attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale, e risultino compiute con l'immanente coscienza e volontà dell'autore di fare parte dell'organizzazione.

D. Diritto processuale.

Sez. II sent. 6 ottobre 2021 – 22 ottobre 2021 n. 38054 Pres. Gallo, Rel. Coscioni.

Appello – Motivi in merito alla sussistenza di circostanze – Proposizione di appello incidentale in merito alla misura della pena – Inammissibilità.

In caso di appello riguardante la sussistenza o meno di circostanze, è inammissibile l'appello incidentale che riguardi la misura della pena (*Fattispecie nella quale la corte di appello, in accoglimento dell'appello incidentale del pubblico ministero, aveva aumentato la pena alla quale era stato condannato l'imputato in primo grado, nonostante la difesa nel proprio atto di impugnazione avesse contestato soltanto la mancata applicazione delle attenuanti generiche. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, ripristinando la pena nella misura determinata dal giudice di primo grado*).

Sez. II sent. 28 settembre 2021 – 25 ottobre 2021 n. 38122 Pres. Diotallevi, Rel. Di Paola.

Atti e provvedimenti del giudice – Provvedimento adottato dal pubblico ministero – Abnormità.

Il vizio di abnormità degli atti processuali ricorre nelle ipotesi in cui l'atto adottato dal pubblico ministero sia in grado di assumere carattere decisorio e si caratterizzi per l'ingerenza nell'ambito delle attribuzioni del giudice (*Fattispecie nella quale il pubblico ministero, dopo la conclusione delle indagini, aveva emesso un provvedimento sulla richiesta di restituzione di un bene ancora sottoposto a sequestro probatorio, correttamente presentata dalla parte al giudice competente per il dibattimento il quale, ritenendo di non poter decidere in assenza della materiale disponibilità degli atti del fascicolo processuale, non ancora trasmesso, inviava la richiesta al pubblico ministero. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha disposto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, disponendo la trasmissione degli atti al giudice competente per l'ulteriore corso*).

Sez. I, sent. 28 ottobre 2021 – 6 ottobre 2021 n. 38995, Pres. Iasillo, Rel. Boni.

Azione penale - Esercizio dell'azione penale attraverso decreto di citazione diretta a giudizio – Furto in abitazione - Dichiarazione di nullità della citazione a giudizio per omessa celebrazione della udienza preliminare – Restituzione degli atti al pubblico ministero – Abnormità.

L'instaurazione del giudizio con citazione diretta in ordine al delitto di cui all'art. 624 *bis* c.p. (furto in abitazione) non determina alcuna nullità o patologia invalidante il rapporto processuale, in quanto la mancata inserzione - nell'ambito della disciplina processuale di cui all'art. 550 c.p.p. - della predetta ipotesi delittuosa deriva dalla sua introduzione successiva all'entrata in vigore del vigente codice di rito e, susseguentemente, dalla mancata previsione del necessario adeguamento normativo cui è possibile supplire in via interpretativa, considerato che il delitto di furto aggravato, ai sensi dell'art. 625 c.p. - contemplato dall'art. 550, comma secondo, lett. f), c.p.p. - e il delitto di furto in abitazione risultano puniti con la medesima pena detentiva della reclusione da uno a sei anni (*Nel caso in esame, la Corte ha riscontrato una situazione di stallo determinata dalla illegittima regressione processuale che inficia il provvedimento per abnormità e che impone l'intervento risolutore del giudice di legittimità come correttamente dedotto dal Procuratore ricorrente; a fronte del provvedimento impugnato è oggi impossibile reiterare il medesimo decreto di citazione diretta, in quanto già dichiarato nullo, e non è nemmeno possibile procedere con una richiesta di rinvio a giudizio da inoltrare al giudice dell'udienza preliminare, dal momento che ciò comporterebbe un esercizio non corretto dell'azione penale in relazione al titolo del reato contestato, restando inibita all'organo dell'accusa ogni possibilità di procedere ritualmente*).

Sez. I, sent. 25 ottobre 2021 – 28 settembre 2021 n. 38104, Pres. Bricchetti, Rel. Aliffi.

Connessione – Astratta configurabilità del vincolo della continuazione – Idoneità della stessa a spostare la competenza – Identità del disegno criminoso rispetto a tutti i correi – Necessità.

Nel sistema delineato dal codice di rito la connessione fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione non è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione ai sensi degli artt. 12, comma 1, lett. b), e 16 c.p.p.; ciò è possibile solo se l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi, quindi, in altri termini, solo se l'episodio in continuazione riguardi lo stesso o, se più d'uno, gli stessi imputati, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria di fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato in uno di questi fatti a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza.

Sez. III sent. 7 settembre 2021 – 29 ottobre 2021 n. 39157, Pres. Rosi, Rel. Scarcella

Decisioni sulla confisca ai sensi dell'art. 578 *bis* c.p.p. – Applicabilità alla confisca tributaria disposta per equivalente – Limiti in ordine al momento di commissione del reato per il quale è intervenuta sentenza.

La disposizione dell'art. 578-*bis* c.p.p., che ha disciplinato la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato nel caso in cui sia accertata la responsabilità dell'imputato, è applicabile anche alla confisca tributaria *ex* art. 12-*bis* d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ma, ove questa sia stata disposta per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all'entrata in vigore del citato art. 578-*bis* c.p.p., atteso il suo carattere affittivo.

Sez. I, sent. 28 ottobre 2021 – 6 ottobre 2021 n. 38998, Pres. Iasillo, Rel. Boni.

Decreto penale di condanna – Mancato accoglimento da parte del giudice per le indagini preliminari – Restituzione degli atti al pubblico ministero per la inopportunità della tipologia della irroganda sanzione – Abnormità.

In tema di decreto penale di condanna, per quanto la presentazione della richiesta del p.m. operi effetti non vincolanti per il giudice cui sia rivolta, perché ammette espressamente plurimi esiti decisorii alternativi, rimessi alla sua valutazione discrezionale, tuttavia l'area delle verifiche giudiziali conducibili sulla domanda di emissione del decreto penale include, in primo luogo, l'applicabilità della pena pecuniaria e la sua misura, quindi, la verifica di aspetti attinenti alla legalità della sanzione in concreto irrogabile rispetto agli estremi edittali ed alla diminuzione prevista in relazione alla natura speciale del rito, per estendersi poi a tutti gli altri presupposti di ammissibilità del rito stesso, quali la tipologia di reato, il momento di formulazione della richiesta, la qualificazione giuridica del fatto di reato e la

congruità della pena. Ciò premesso, risulta affetto da abnormità il provvedimento di restituzione degli atti, motivato da ragioni di mera opportunità, che si traduca in una manifestazione di dissenso rispetto alla scelta, di esclusiva pertinenza dell'organo dell'accusa, di introdurre il procedimento monitorio ed in un'arbitraria usurpazione da parte del giudice di facoltà, riservate dall'ordinamento alla parte pubblica, in conseguenza della difforme considerazione sull'utilità del rito e sui suoi futuri sviluppi (*nel caso de quo, la Corte ha stigmatizzato la decisione del giudice il quale non ha espresso apprezzamenti negativi sulla congruità della pena indicata dall'istante in relazione alle caratteristiche della fattispecie concreta, ma valutazioni, per di più immotivate e frutto di un personale ed opinabile metro di giudizio, di meritevolezza e di opportunità dell'emissione del decreto penale di condanna, che interferiscono con le prerogative istituzionali della pubblica accusa determinando un profilo di abnormità, sia sul piano strutturale, che su quello funzionale, per l'indebita invasione dei compiti istituzionali del pubblico ministero e per la provocata indebita regressione del procedimento*).

Sez. II sent. 3 settembre 2021 – 18 ottobre 2021 n. 37638 Pres. Cammino, Rel. Filippini.

Giudizio di rinvio – Questioni dichiarate assorbite dalla pronuncia di annullamento – Mancata rinnovazione del loro esame – Vizio di motivazione.

In tema di giudizio di rinvio, la cognizione del giudice riguarda il nuovo esame non solo del profilo censurato, ma anche delle questioni discendenti dalla sua rivalutazione secondo un rapporto di interferenza progressiva e dichiarate assorbite nella pronuncia di annullamento. L'assorbimento delle questioni indicate dalla Corte di cassazione nella pronuncia di annullamento altro non è che la sospensione della loro valutazione - e la loro restituzione alla rivalutazione del giudice di merito - derivante da un rapporto di pregiudizialità logica, rispetto alle questioni assorbite, del *thema* assorbente sul quale deve rinnovarsi l'esame e che, una volta risolto, impone la progressiva verifica delle questioni dipendenti che da quella premessa, rivalutata, traggono il loro caposaldo argomentativo (*Fattispecie nella il tribunale per il riesame, in sede di rinvio, aveva ommesso di esaminare il motivo dedotto dalla difesa in relazione alla ricorrenza delle esigenze cautelari; questione che, nella pronuncia di annullamento della prima ordinanza, era stata ritenuta assorbita dall'accoglimento di altro motivo di gravame. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari con rinvio per nuovo giudizio sul punto al tribunale competente*).

Sez. III sent. 14 settembre 2021 – 27 ottobre 2021 n. 38437, Pres. Petruzzellis, Rel. Cerroni

Impugnazioni – Presentazione dell'impugnazione – Formalità – Omessa identificazione del soggetto che materialmente deposita l'atto – Rilevanza.

L'inammissibilità dell'impugnazione per l'inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 582 c.p.p. si configura solamente ove vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza dell'atto dal soggetto titolare del relativo diritto, e non anche quando la sua identità appaia desumibile dal complessivo esame del documento. Conseguentemente essa può essere dichiarata soltanto se la violazione, che è addebitabile al pubblico ufficiale ricevente, assuma caratteristiche tali da far escludere anche la possibilità della presunzione della legittima provenienza dell'atto, né, in proposito, alcun onere di controllo può essere ascritto a colui che lo presenta sull'operato della persona addetta a riceverlo.

Sez. VI, sent. 27-28 ottobre 2021, n. 38889, Pres. Mogini, Rel. Costantini.

Mandato d'arresto europeo - Esecuzione - Casi di doppia punibilità - Reati tributari - Fattispecie costituente reato anche nell'ordinamento interno - Mancato superamento delle soglie di punibilità previste dalla legge italiana - Rilevanza - Esclusione.

Con riferimento alla materia delle tasse e delle imposte, la condizione della doppia incriminabilità risulta espressamente mitigata dalla previsione dell'art. 7, comma 2, I. 22 aprile 2005, n. 69, che non richiede una perfetta sovrapposibilità tra la fattispecie prevista dall'ordinamento estero e quella contemplata dall'ordinamento italiano, ma solo che esse risultino analogicamente assimilabili, sicché, in relazione ai reati tributari, non è ostativo alla consegna il mancato superamento delle soglie di punibilità previste dalla legge italiana in relazione ad una fattispecie comunque costituente reato nell'ordinamento interno.

Sez. IV, sentenza 8 luglio – 18 ottobre 2021 n. 37609 – Pres. Dovere – Rel. Nardin.

Messa alla prova – Art. 464 *bis* c.p.p. – Valutazione preliminare del risarcimento del danno – Insussistenza.

Dalla lettura della disposizione di cui all'art. 464-*bis* c. 3 lett. c) c.p.p. si ricava, da un lato, che il risarcimento del danno non è preliminare alla valutazione di ammissibilità della messa alla prova, costituendo eventualmente l'assolvimento degli obblighi imposti dal programma al fine di elidere o attenuare le conseguenze del reato, una modalità di adempimento delle prescrizioni previste e dall'altro, che, proprio per la medesima ragione, il risarcimento può essere dilazionato nel tempo, dovendo il giudice, ai sensi dell'art. 464 *quinquies* c. 1 c.p.p., solo con l'ordinanza di sospensione stabilire il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi riparatori debbono essere adempiuti anche con modalità rateale, ove si acquisisca il consenso della persona offesa. Da ciò ne consegue che, a fronte della

manifestazione di disponibilità all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, non è consentito negare l'accesso alla messa alla prova perché l'interessato non ha previamente risarcito il danno, né perché al momento della richiesta egli si trovi in una condizione economica sfavorevole, tanto più allorquando egli assuma l'impegno di procurarsi i mezzi necessari per soddisfare la prestazione imposta dal programma, entro il termine da stabilirsi.

[Sez. III sent. 7 settembre 2021 – 26 ottobre 2021 n. 38187, Pres. Rosi, Rel. Aceto](#)

Misure cautelari personali – Rischio di reiterazione del reato – Pregresso stato di detenzione – Rilevanza – Limiti.

Lo stato di preesistente detenzione in espiazione di pena può essere considerato idoneo ad elidere la valutazione di pericolosità *ex art. 274 c.p.p.* solo se sia da escludere, anche in astratto, la possibilità che vengano applicate misure alternative, essendo peraltro onere dell'indagato allegare i dati relativi al titolo di carcerazione ed al residuo di pena da scontare, per consentire di valutare l'insussistenza, quanto meno nell'immediato, delle condizioni per accedere alle predette misure.

[Sez. V sent. 8 settembre 2021 - 21 ottobre 2021 n. 37901, Pres. Vessichelli, Rel. Catena.](#)

Misure cautelari reali - Sequestro - Obbligo di motivare la sussistenza del *periculum in mora*.

In caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ai sensi dell'art. 321, co. 2, c.p.p., è sempre richiesta la motivazione circa la sussistenza del *periculum in mora*, salvo che il sequestro non sia disposto ai sensi dell'art. 240, co. 2, c.p., ossia in caso di confisca obbligatoria.

[Sez. VI, sent. 28 settembre-28 ottobre 2021, n. 38861, Pres. Mogini, Rel. Costanzo.](#)

Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale - Valutazione circa la concessione o il diniego del beneficio - Apprezzamento discrezionale del giudice - Esplicitazione del criterio adottato - Necessità.

Avuto riguardo al beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 c.p., la valutazione circa la sua concessione o il suo diniego è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice sulla base delle circostanze di cui all'art. 133 c.p., senza che sia necessaria una specifica e dettagliata esposizione delle ragioni della decisione e può anche derivare implicitamente da altre parti della motivazione, ma da questa deve comunque emergere il criterio che è stato adottato. (*Nel caso di specie, la Suprema Corte ha osservato come la sentenza impugnata risultava apodittica sul punto, limitandosi a sostenere la decisione con la generica ellittica formula «tenuto conto di quanto sopra illustrato, questa Corte non ritiene l'imputato meritevole del beneficio richiesto»*).

[Sez. V sent. 8 settembre 2021 - 21 ottobre 2021 n. 37876, Pres. Vessichelli, Rel. Pistorelli.](#)

Notificazioni - Anticipazione della celebrazione dell'udienza - Nullità assoluta - Pubblicazione sul sito dell'ufficio giudiziario dei provvedimenti inerenti alla fissazione delle udienze.

L'omessa notificazione alle parti del decreto adottato *ex art.* 465 c.p.p., con il quale viene anticipata la celebrazione dell'udienza, integra una nullità assoluta anche se, nell'esercizio dei poteri conferiti ai dirigenti degli uffici giudiziari dall'art. 83, commi 6 e 7, lett. d), d.l. n. 18/2020 (convertito con modificazione nella l. n. 27/2020), il presidente della corte abbia eventualmente stabilito la pubblicazione sul sito dell'ufficio giudiziario dei provvedimenti ad oggetto la fissazione e la trattazione delle udienze. Tale misura non può ritenersi sostitutiva della notifica alle parti di tali provvedimenti, quando dagli stessi dipenda l'informazione alle stesse dovuta al fine di consentire loro l'effettiva partecipazione al processo.

[Sez. IV, sentenza 15 settembre – 27 ottobre 2021 n. 38404 – Pres. Serrao – Rel. Picardi.](#)

Parte civile – Impugnazione ai soli fini civili - Art. 576 c.p.p. – Giudice di pace – Sussistenza.

La parte civile è legittimata a proporre appello, ai soli effetti civili, avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace, ferma restando la proponibilità del solo ricorso per Cassazione, anche ai fini penali qualora il procedimento sia stato instaurato a seguito di ricorso immediato al giudice.

[Sez. IV, sentenza 6 ottobre – 22 ottobre 2021 n. 37968 – Pres. Ciampi – Rel. Picardi.](#)

Patteggiamento – Art. 444 c.p.p. - Possibilità di modificare accordo originario – Presupposti.

In caso di patteggiamento, la richiesta di applicazione della pena non è più revocabile una volta intervenuto il consenso del pubblico ministero e nelle more della ratifica giudiziale dell'accordo così perfezionatosi, ma prima della ratifica del giudice e della pronuncia sentenza le parti possono congiuntamente modificare l'originario accordo o sostituirlo con un nuovo accordo, per cui la sentenza che recepisca il primo accordo, venuto meno, non corrisponde alla richiesta effettiva ed attuale di applicazione della pena.

[Sez. III sent. 7 settembre 2021 – 26 ottobre 2021 n. 38190, Pres. Rosi, Rel. Aceto](#)

Perquisizioni – Esecuzione da parte della polizia giudiziaria delegata di un decreto di perquisizione “generico” – Necessità di successiva convalida ad opera del Pubblico Ministero.

L'esecuzione ad opera della polizia giudiziaria di un decreto con cui il pubblico ministero abbia ordinato la perquisizione e il sequestro delle cose pertinenti al reato, senza alcun'altra specificazione, comporta la

necessità che l'organo dell'accusa provveda alla convalida del sequestro, ai sensi dell'art. 355 c.p.p., in quanto la predetta indeterminatezza rimette alla discrezionalità degli operanti l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro e cioè della qualifica dei beni come corpo del reato.

Sez. III sent. 7 settembre 2021 – 26 ottobre 2021 n. 38178, Pres. Rosi, Rel. Aceto

Proscioglimento prima del dibattimento – Presupposti.

La sentenza di proscioglimento pre-dibattimentale di cui all'art. 469 c.p.p. può essere emessa solo ove ricorrano i presupposti in esso previsti (mancanza di una condizione di procedibilità o perseguibilità dell'azione penale ovvero presenza di una causa di estinzione del reato per il cui accertamento non occorra procedere al dibattimento) e sempre che le parti, messe in condizione di interloquire, non si siano opposte, in quanto non può trovare applicazione, in detta fase, la disposizione dell'art. 129 stesso codice che presuppone necessariamente l'instaurazione di un giudizio in senso proprio.

Sez. I, sent. 28 ottobre 2021 – 6 ottobre 2021 n. 38928, Pres. Iasillo, Rel. Centonze.

Prova – Indizio – Operazione interpretativa del giudice in assenza di prove dirette – Esame globale degli elementi – Necessità.

Nel processo penale indiziario, il giudice di merito deve compiere una duplice operazione, atteso che, dapprima, gli è fatto obbligo di procedere alla valutazione dell'elemento indiziario singolarmente considerato, per stabilire se presenti o meno il requisito della precisione e per vagliarne l'attitudine dimostrativa; successivamente, occorre procedere a un esame complessivo degli elementi indiziari acquisiti allo scopo di appurare se i margini di ambiguità, correlati a ciascuno di essi, possano essere superati in una visione unitaria, in modo da consentire l'attribuzione del fatto illecito all'imputato, pur in assenza di una prova diretta di reità, sulla base di un complesso di dati, che saldandosi logicamente, conducano necessariamente a un giudizio di colpevolezza come esito inevitabile, nel rispetto del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio (*la Corte ha escluso che, nel caso di specie, fosse possibile disapplicare il noto principio vigente in tema di valutazione della prova indiziaria secondo il quale il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza [...] e l'intrinseca valenza dimostrativa [...] e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio", cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana*).

Sez. II sent. 28 settembre 2021 – 25 ottobre 2021 n. 38121 Pres. Diotallevi, Rel. Di Paola.

Rescissione del giudicato – Criteri di verifica della effettiva conoscenza del processo – Conoscenza del procedimento – Esclusione – Conoscenza di un provvedimento formale di *vocatio in iudicium* - Necessità.

La conoscenza, costituente presupposto necessario e legittimante la dichiarazione di assenza dell'imputato, deve riguardare non l'esistenza del procedimento a carico dell'indagato, poi divenuto imputato, bensì l'esercizio dell'azione penale e quindi lo svolgimento del processo; pertanto, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di *vocatio in iudicium*, sicché non può desumersi dalla mera dichiarazione o elezione di domicilio operata nella fase delle indagini preliminari e l'incolpevole mancata conoscenza del processo non è esclusa né dalla notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, né dalla notifica a persona diversa dall'imputato, ma con esso convivente, del decreto di citazione a giudizio, non incidendo il sistema di conoscenza legale in base a notifiche regolari sulla conoscenza effettiva del processo (*Fattispecie nella quale la corte di appello aveva rigettato l'istanza di rescissione del giudicato proposta dalla ricorrente, ritenendo che la stessa dovesse considerarsi a conoscenza del procedimento celebrato a suo carico poiché l'avviso di conclusione delle indagini preliminari risultava notificato a mani della madre con lei convivente e la notifica del decreto di citazione era stata tentata presso il medesimo indirizzo, nonostante risultasse non effettuata a causa del trasferimento dell'imputata presso altra località non conosciuta. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la revoca della sentenza di primo grado, sospendendone l'esecuzione e disponendo la trasmissione degli atti al tribunale competente per l'ulteriore corso*).

[Sez. V sent. 8 settembre 2021 – 21 ottobre 2021 n. 37904, Pres. Vessichelli, Rel. Scarlini.](#)

Restituzione in termini - Notifica dell'estratto contumaciale della sentenza al difensore di fiducia - Presunzione di conoscenza della sentenza da parte dell'imputato - Necessaria permanenza del legame professionale.

In tema di restituzione nel termine per impugnare, la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza al difensore di fiducia presso cui l'imputato ha eletto domicilio deve ritenersi regolare anche quando il legale abbia nel frattempo rinunciato al mandato, ma ciò non è sufficiente a fondare una valida presunzione di conoscenza del provvedimento da parte dello stesso imputato, atteso che tale presunzione presuppone la permanenza del legame professionale.

Sez. V sent. 8 settembre 2021 - 21 ottobre 2021 n. 37904, Pres. Vessichelli, Rel. Scarlini.

Restituzione in termini - Omessa comunicazione all'Autorità giudiziaria del mutamento del domicilio - Insussistenza di una volontaria scelta dell'imputato di sottrarsi alla conoscenza legale del processo.

In tema di restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza di condanna contumaciale, ai sensi dell'art. 175, co. 2, c.p.p. (nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla l. 28 aprile 2014, n. 67), è illegittimo il provvedimento di rigetto della relativa istanza, che, sul rilievo della regolarità meramente formale della notificazione dell'atto, assegni al comportamento dell'imputato, che abbia omesso di comunicare all'Autorità giudiziaria il mutamento del domicilio a suo tempo dichiarato, il significato di una volontaria scelta di sottrarsi alla conoscenza legale del processo e delle sentenze.

Sez. VI, sent. 14 settembre-28 ottobre 2021, n. 38876, Pres. Di Stefano, Rel. Capozzi.

Sequestro probatorio - Oggetto - Prodotti a base di "cannabis sativa L" - Dissequestro - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

In materia di sequestro probatorio di prodotti a base di "*cannabis sativa L*", il provvedimento di sequestro non può in ogni caso essere revocato in base al combinato disposto dell'art. 324, comma 7, c.p.p., che impedisce la restituzione dei beni di cui all'art. 240, comma secondo, c.p., in quanto la detenzione della *cannabis sativa* sia pur in termini di probabilità integra reato, essendo devoluto alle successive fasi di merito l'accertamento in concreto delle effettiva efficacia drogante della sostanza, intesa quale attitudine a provocare o meno effetti psicogeni. *(Nel caso di specie, la Suprema Corte ha osservato come il provvedimento impugnato, disponendo il dissequestro della sostanza illecitamente coltivata ritenendo esaurite le esigenze probatorie e rilevando non potersi tutelare le esigenze preventive in mancanza della richiesta di sequestro preventivo, ha violato i richiamati principi di diritto rendendo illegittimamente disponibile una res destinata alla confisca obbligatoria).*

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

Sez. I, sent. 28 ottobre 2021 – 6 ottobre 2021 n. 38999, Pres. Iasillo, Rel. Centonze.

Esecuzione – Incidente di esecuzione finalizzato al riconoscimento della sussistenza di una pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona – Diversità dei reati permanenti in ambito associativo – Esclusione.

L'identità dei fatti di reato, rilevante ai fini dell'emissione di una declaratoria *ex art.* 669 c.p.p., non sussiste qualora, in relazione a periodi diversi, siano contestati all'imputato due diversi reati permanenti nell'ambito della stessa associazione.

Sez. I, sent. 25 ottobre 2021 – 28 settembre 2021 n. 38103, Pres. Bricchetti, Rel. Aliffi.

Sorveglianza – Emergenza da Covid-19 – Differimento della pena per ragioni di salute – Incompatibilità tra le condizioni di salute ed il regime carcerario – Valutazione sul rischio di contagio basata su elementi concreti ed effettivi – Necessità.

In tema di emergenza da Covid-19, fermo restando che l'incompatibilità tra le condizioni di salute del detenuto e il regime carcerario deve essere concreta ed effettiva, e non ipotetica e potenziale, sicché il rischio di contrarre l'infezione deve risultare da elementi specifici che rivelino fattori di effettivo e concreto pericolo, il tribunale di sorveglianza non può limitarsi a valutazioni astratte sull'idoneità dei presidi sanitari all'interno del circuito penitenziario, ma deve tener conto delle patologie da cui risulta affetto il soggetto ristretto, tali da comportare, in caso di contagio, l'insorgere di gravi complicanze o la morte, e delle obiettive condizioni dell'istituto penitenziario, per la eventuale presenza di casi di contagio e la possibilità di adottare specifiche misure di prevenzione atte ad impedirne la diffusione, per esempio mantenendo la distanza di sicurezza tra detenuti "a rischio" (*ha precisato la Corte che, nel caso de quo, il tribunale si è limitato a valutare l'esito negativo dei test di intolleranza riferiti soltanto a due farmaci (gentamicina e cirpofloxacina) senza spiegare la loro utilità nella cura dell' infezione da Covid 19 e, più a monte, senza indicare se, nella situazione concreta in cui versa il detenuto, per le patologie pregresse e per la condizione dell'istituto dove è ristretto, corra o meno un rischio serio di contrarre detta infezione e se, in caso di contagio, le cure risulterebbero o meno compromesse dall'impossibilità di somministrare i farmaci di elezione, come accertato dal consulente della difesa con argomentazioni scientifiche ritenute valide dal Tribunale del riesame ma nemmeno prese in esame dall'ordinanza impugnata anche al solo fine di disattenderle).*

F. Misure di prevenzione.

Sez. V sent. 14 settembre 2021 - 21 ottobre 2021 n. 37915, Pres. Vessichelli, Rel. Borrelli.

Misure di prevenzione - Confisca - Diritto del terzo - Partecipazione del terzo nella fase di cognizione al fine di impedire che il provvedimento ablativo sia emesso.

Il diritto del terzo a partecipare, quando pretermesso ed accertato nel corso del procedimento di prevenzione e non dopo la sua conclusione, deve trovare piena esplicitazione nella fase di cognizione

nell'ottica di consentirgli di impedire che il provvedimento ablativo sia emesso, a ciò non essendo equiparabile una tutela successiva e limitata, quale quella di cui il terzo godrebbe in sede esecutiva.

G. Responsabilità da reato degli enti.